

Dott. VITTORIO MOLINARI

Consulente tributario - Revisore legale
studio in via P. Gherardi, 29- 41123 Modena
tel.059/330137-fax 059/330392
e_mail: vm@vittoriomolinari.it

Modena, 17 febbraio 2012

Circolare fiscale n. 7/2012

NUOVE IMPOSTE LOCALI e AUMENTI delle ADDIZIONALI COMUNALI e REGIONALI

IMU IMPOSTA MUNICIPALE	<p>Questa nuova imposta sostituisce l'ICI e l'IRPEF sui redditi da fabbricati (escluso i redditi da locazione) e da terreni.</p> <p>I proprietari di terreni agricoli, aree fabbricabili e fabbricati, compresa l'abitazione principale e relative pertinenze, sono chiamati a versare questa nuova imposta, per la quale cambia la base imponibile e l'aliquota.</p>
<u>SINTESI</u>	<p>IMMOBILE MOLTIPLICATORE</p> <p>Terreni agricoli Reddito dominicale + 25% x130 (x 110 coltivatori diretti)</p> <p>Fabbricati, dato il valore base catastale aumentato del 5% (come ora)</p> <p>Abitazioni Gruppo da A/1 a A/11 x 160 (escluso A/10)</p> <p>Uffici, banche, assicurazioni Gruppo A/10 e D/5 x 80</p> <p>Box auto, garage, tettoie, Gruppo C/2, C/6, C/7 x 160</p> <p>Laboratori artigiani, palestre Gruppo B, C/3, C/4, C/5 x 140</p> <p>Capannoni, fabbriche, alberghi Tutto il Gruppo D x 65 (escluso D/5)</p> <p>Negozi Gruppo C/1 x 55</p> <p>Terreni edificabili Valore venale (non è cambiato)</p> <p>ALIQUOTE</p> <p>Ordinaria 0,76% - può variare su delibera comunale in + o in - del 0,3%, è possibile un riduzione fino al 0,4% per beni posseduti da società di capitali, oppure locati. Lo Stato tratterrà per sé, in ogni caso di aliquota applicata, lo 0,38%. La riduzione dello 0,4% è possibile anche per l'abitazione principale. Sempre per l'abitazione principale sono previste detrazioni pari a 200</p>

codice fiscale MLNVTR53M29I133U - P.IVA 01412260364

	<p>€ ed ulteriori 50 € per ogni figlio di età inferiore a 26 anni.</p> <p>VERSAMENTI</p> <p>Non cambiano le scadenze: prima rata 50% entro 16/6, saldo entro 16/12.</p> <p>E' obbligatorio versare esclusivamente con il Mod. F24.</p>
Entrata in vigore	Dal 01/01/2012
Riferimento	Art. 13 Legge 22.12.2011, n. 214 conversione DL n. 201/2011, c.d. "Salva Italia"
ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF	Le Amministrazioni comunali possono deliberare l'aumento dell'aliquota addizionale comunale IRPEF, anche con aliquote progressive secondo i medesimi scaglioni previsti ai fini IRPEF.
SINTESI	L'aliquota massima applicabile diventa dello 0,8%.
Entrata in vigore	Dal 01.01.2012
Riferimento	Art. 13 Legge 22.12.2011, n. 214 conversione DL n. 201/2011, c.d. "Salva Italia"
ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF	L'aliquota base dell'addizionale regionale IRPEF passa dal 0,9% al 1,23%.
SINTESI	
Entrata in vigore	Dal 2011
Riferimento	Art. 28 Legge 22.12.2011, n. 214 conversione DL n. 201/2011, c.d. "Salva Italia"
ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF	Le Regioni potranno deliberare aumenti dell'aliquota base nella seguente misura: fino al 0,5% per il 2012 e 2013 fino all' 1,1% per il 2014 fino al 2,1% per il 2015
SINTESI	
Entrata in vigore	Dal 2012
Riferimento	Legge 14.09.2011, n. 148 conversione D.L. n. 138/2011, c.d. "Manovra di Ferragosto"
TRIBUTO COMUNALE SERVIZI E RIFIUTI	Verrà istituito un nuovo tributo per la gestione dei rifiuti urbani e assimilati che sostituirà l'attuale TARSU, oppure l'altro denominato TIA. Questa tassa riguarderà anche la gestione dei servizi indivisibili.
SINTESI	<p>La sua determinazione sarà basata sulla quantità e qualità medie di rifiuti prodotti per unità di superficie in relazione agli usi ed alla tipologia dell'attività svolta, oppure, nei casi di gestione già attrezzate allo scopo, sulla base di sistemi di misurazione puntuale della quantità dei rifiuti conferiti.</p> <p>Il tributo così determinato sarà aumentato di 0,30 € per metro quadro, fino ad un massimo di 0,40 €, per la copertura delle spese di gestione di servizi indivisibili, come, per esempio, l'illuminazione pubblica.</p>
Entrata in vigore	Dal 01.01.2013
Riferimento	Art. 14 Legge 22.12.2011, n. 214 conversione DL n. 201/2011, c.d. "Salva Italia"

IMUS IMPOSTA MUNICIPALE SECONDARIA SINTESI	<p>La nuova imposta andrà a sostituire la TOSAP (tassa occupazione spazi ed aree pubbliche), la COSAP (canone occupazione spazi ed aree pubbliche), l'imposta comunale sulla pubblicità e pubbliche affissioni ed il canone per l'autorizzazione alla installazione dei mezzi pubblicitari. E' abolito anche il tributo contenuto nella Tassa smaltimento rifiuti che era destinato agli Enti comunali assistenza.</p> <p>La determinazione della base imponibile, il versamento, le esenzioni ed agevolazioni saranno stabiliti da atti futuri del Ministero e dei Comuni.</p>
Entrata in vigore	Dal 2014
Riferimento	Art. 11 D.Lgs. 14.03.2011, n. 23